

COMUNICAZIONE DELLE SPESE PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

(Credito d'imposta art. 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Premessa

L'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, riconosce un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (di seguito "credito d'imposta per la sanificazione"), comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per COVID-19, fino ad un massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario.

Il credito d'imposta per la sanificazione è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione tramite modello F24. Il richiamato articolo 32 prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione, al fine del rispetto del limite di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

Pertanto, il presente modello deve essere utilizzato per comunicare all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle spese che danno diritto al credito d'imposta per la sanificazione, al fine di consentire l'individuazione della quota effettivamente fruibile dello stesso, in proporzione alle risorse disponibili.

Soggetti interessati alla presentazione della comunicazione

Il credito d'imposta per la sanificazione spetta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34.

Oggetto del credito d'imposta

Il credito d'imposta per la sanificazione spetta in relazione alle spese sostenute per:

- a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari;
- c) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- d) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- e) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- f) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Come si presenta

La comunicazione deve essere presentata all'Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante:

- i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche;
- servizio web, disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Dove trovare il modello	Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet www.agenziaentrte.gov.it .
Termini di presentazione	La comunicazione è presentata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.
	Comunicazioni correttive Qualora si intenda sostituire una comunicazione precedentemente trasmessa è possibile presentare entro i termini di cui sopra una nuova comunicazione; l'ultima comunicazione trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.
COME SI COMPILA	
Beneficiario	Nel riquadro va indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario del credito d'imposta per la sanificazione (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, società di capitali, ecc.).
Rappresentante firmatario della comunicazione	Nel riquadro va indicato: • se il beneficiario è un soggetto diverso da persona fisica, il codice fiscale della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma la comunicazione (es. rappresentante legale della società), inserendo il valore 1 nella casella denominata "Codice carica"; • se il beneficiario è una persona fisica, il codice fiscale dell'eventuale rappresentante legale di minore/interdetto, inserendo il valore 2 nella casella denominata "Codice carica".
Spese per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione e credito d'imposta (art. 32 D.L. n. 73/2021)	"Spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021" In questo campo deve essere indicato l'ammontare delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per COVID-19. "Credito d'imposta" In questo campo deve essere indicato (arrotondato all'unità di euro) il 30 per cento dell'importo indicato nel campo "Spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021"; nel caso in cui il risultato sia superiore a 60 mila euro, in questo campo deve essere indicato l'importo di 60 mila euro.
Rinuncia	Se il beneficiario, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare al credito comunicato può presentare una rinuncia utilizzando questo stesso modello, barrando la relativa casella. In tal caso, vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto beneficiario e dell'eventuale rappresentante firmatario della comunicazione (ed eventualmente i campi relativi all'intermediario delegato). La rinuncia riguarda sempre l'intero ammontare del credito d'imposta e può essere trasmessa nello stesso arco temporale in cui è consentito l'invio della comunicazione.
Sottoscrizione	Nel presente riquadro il beneficiario o il rappresentante firmatario della comunicazione devono apporre la firma e riportare nell'apposito campo la data di sottoscrizione.
Impegno alla presentazione telematica	In questo riquadro il soggetto incaricato della trasmissione della comunicazione deve indicare il codice fiscale, la data dell'impegno alla presentazione telematica e la firma.